



**Gestione della
Sicurezza nel
settore agricolo:
il Testo Unico sulla
sicurezza del lavoro**

L'Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. A questo va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo. Con riferimento al settore agricolo c'è stata una razionalizzazione delle misure di tipo normativo e di accompagnamento finalizzata ad introdurre nelle imprese e nelle diverse figure che vi operano una vera e propria "cultura" della prevenzione dei rischi igienico sanitari e le informazioni, conoscenze e competenze per ridurre i rischi di infortuni e di malattie croniche collegate al lavoro agricolo.

La **prevenzione e sicurezza sul lavoro** costituiscono quindi un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un'azienda agricola. Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore.

L'attuale normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 30 aprile 2008, n. 81 ed è entrata in vigore a partire dal 15 maggio 2008. Il citato D.Lgs. si configura come uno strumento unitario di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, infatti è stato definito un **"Testo Unico"** sulla sicurezza del lavoro" (di seguito, in breve, **T.U.**) riorganizzando la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed armonizzando le leggi vigenti in materia e ha introdotto importanti criteri applicativi, con particolare riferimento a:

- obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro rispondenti a precise norme di sicurezza.

All'interno del **D.Lgs 81/08** vengono introdotti i **concetti chiave generici** per la tutela dei lavoratori agricoli, le disposizioni per i datori di lavoro, le misure preventive tecniche, procedurali ed organizzative e l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Il presente decreto è esteso ai:

- componenti dell'impresa familiare (l'impresa familiare è quella cui prestano la loro attività in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo);
- lavoratori autonomi che compiono opere o servizi;
- coltivatori diretti del fondo piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c.;
- soci delle società semplici operanti nel settore agricolo;
- artigiani e piccoli commercianti.

In altre parole, l'obbligo di utilizzare, in modo corretto, macchine agricole, impianti, attrezzature a norma, prima previsto solo per le ditte che assumevano manodopera, diventa ora obbligatorio anche per quelle aziende agricole individuali o a conduzione familiare che non hanno dipendenti.

	<p>L'obbligo è quello di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di sicurezza • munirsi di DPI e utilizzarli conformemente alle disposizioni già previste per gli altri lavoratori • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.
<p>Il DPI</p>	<p>Il Dispositivo di Protezione Individuale "DPI" (art. 74) è una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possono minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (es: tuta, guanti, stivali di gomma, casco, cappelli per il sole, mascherine protettive, mascherine a filtro, cuffie auricolari, ecc.).</p> <p>I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75).</p> <p>I DPI devono essere conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa europea (di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 che attua la Direttiva 89/686/CEE) (art. 77).</p> <p>Gli obblighi del datore di lavoro (art. 77) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenere l'efficienza i DPI e le condizioni d'igiene, mediante manutenzione, riparazioni e sostituzioni; • provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, conformemente alle informazioni del fabbricante; • destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non crei alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; • fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori • stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI. • informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge • rendere disponibile nell'azienda informazioni adeguate su ogni DPI • assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI • fornire corso di addestramento obbligatorio. <p><u>Il Datore di lavoro che non rispetta uno dei precedenti obblighi può andare incontro a sanzioni diverse, a seconda della gravità dell'obbligo non rispettato: arresto, variabile da 3 a 6 mesi, o ammende a partire da € 500 fino a € 6.400.</u></p> <p>Gli Obblighi del lavoratore (art. 20) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza • utilizzare in modo appropriato i DPI • segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale nuova condizione di pericolo • non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza • non compiere operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro • sottoporsi ai controlli sanitari previsti per legge o comunque disposti dal medico competente <p>Le Sanzioni per il lavoratore sono: arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600.</p>
<p>Attrezzature</p>	<p>L'Attrezzatura (art. 69) stabilisce che per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.</p>

	<p>L'art. 70 stabilisce che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche direttive comunitarie, ad eccezione delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione di tali norme. Tali attrezzature, tuttavia, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dallo stesso Testo Unico e indicati nell'allegato V.</p> <p>Significa che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OK le attrezzature provviste di marcatura CE immesse sul mercato europeo dal 01/01/95(data di entrata in vigore delle Direttive 89/391CE e 98/37CE) e in Italia dal 21/09/96(data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96 "Direttiva Macchine Italiana", che recepisce le medesime Direttive); • tutte le altre (numerose!), se non rispondono alle misure di protezione previste dal nuovo Testo Unico (Titolo III, allegato V, D.Lgs. 81/08), devono essere rese conformi. <p>L'Art. 72 (modificato da D.Lgs 106 del 03.09.2009) stabilisce i criteri che l'attrezzatura deve avere in caso di:</p> <p>a) Cessione di attrezzature "vecchie": chiunque vende, noleggia o concede in uso o in locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio prima della data di entrata in vigore delle direttive comunitarie (21 settembre 1996 in Italia e 01 gennaio 1995 in Europa) e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse sono conformi, nel momento in cui vengono cedute, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.</p> <p>b) Vendita di attrezzature "nuove": se la macchina, nuova o usata, è stata immessa sul mercato in Europa dopo il 01.01.1995 e in Italia dopo il 21.09.1996, l'acquirente è tenuto a richiedere, a corredo della macchina, la seguente documentazione: <i>Dichiarazione di conformità CE, che identifica: la macchina, a quali norme e leggi è conforme, il costruttore e la sua sede, l'assunzione di responsabilità, la data di prima immissione sul mercato;</i> <i>Manuale istruzioni/uso e manutenzione modificato dal D.Lgs 106 del 03.09.2009;</i> <i>Marcatura CE di conformità riportante il simbolo grafico apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su specifica targhetta riportante: nome del costruttore, genere serie e tipo della macchina, numero di matricola o telaio, anno di fabbricazione, eventuali altri dati specifici per tipi di macchine(es.: velocità di rotazione della presa di forza, capacità di serbatoi, pressione di pompe, massa a vuoto in Kg., ecc.);</i> <i>Pittogrammi di sicurezza, presenti sulla macchina nelle zone specifiche di pericolo indicanti il tipo di rischio e la soluzione adottata di carattere procedurale o tecnica.</i></p>
<p>Revisione delle macchine agricole e operatrici: la programmazione dei lavori di revisione e l'abilitazione all'uso delle macchine agricole</p>	<p>Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 maggio 2015 dispone la Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (GU Serie Generale n.149 del 30-6-2015).</p> <p>Con tale Decreto è disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle seguenti macchine agricole e operatrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattori agricoli o forestali; • macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; • rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza; • macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; • macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili; • carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose. <p>Le macchine agricole e operatrici saranno sottoposte a revisione a partire dal:</p> <p>30 giugno 2016 per i trattori 1 gennaio 2018 per le macchine agricole operatrici semoventi e i rimorchi agricoli 1 gennaio 2019 per le macchine operatrici</p> <p>Lo Scadenario dei controlli di revisione per i trattori in base alla data di prima immatricolazione</p>

Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dic. 1973	Revisione entro il 31 dic. 2016
Trattori agricoli immatricolati dal 01 gen. 1974 al 31 dic. 1990	Revisione entro il 31 dic. 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 01 gen. 1991 al 31 dic. 2010	Revisione entro il 31 dic. 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 01 gen 2011 al 31 dic. 2015	Revisione entro il 31 dic. 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo l'1 gen. 2016	Revisione entro 5 anni dalla fine del mese di immatricolazione.

Il Decreto attuativo anche se pronto non è stato approvato e pertanto è possibile un ulteriore posticipazione dei termini di un ulteriore anno.

Il decreto mille proroghe 2016 ha rinviato l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione per l'uso delle macchine agricole al 31 dicembre 2017.

Caso	Adempimento	Scadenza
Operatori incaricati all'uso delle attrezzature dopo il 31/12/2017	Conseguimento abilitazione	Prima dell'uso delle attrezzature
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017	Conseguimento abilitazione	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati (corsi di tipo a) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2022
Operatori già formati (corsi di tipo b) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati (corsi di tipo c) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento + Verifica apprendimento	Entro il 31 dicembre 2019
Tutti gli operatori	Corso di aggiornamento	Ogni 5 anni a decorrere dall'aggiornamento
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2018



Sede legale: Via Turati, 2 San Benedetto del Tronto (AP)
 Sede op. Via 81/ma Strada, 19 Centobuchi - Monteprandone (AP)
 Sede op. Box n°28 Docup Lungomare Nord Martinsicuro (TE)
 tel. (+39) 0735.701028 - Cell. (+ 39) 393.5659969
 Fax (+39) 0736.091188
 P.IVA 02202180440 PEC: pissrls@pec.it
 info@pissrl.it cea.ambientemare@pissrl.it
 barbarazambuchini@pissrl.it